

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006

Domande riconvenzionali - Ammissibilità - Domanda dell'opposto diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Fondamento - Limiti.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis". L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all'obbligo del giudice di non esaminarla nel merito, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche in via officiosa, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006